

COMUNE DI LISCATE

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" Città Metropolitana di Milano

> ORIGINALE Numero: 3 Data 04-03-2021

OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno quattro del mese di marzo alle ore 20:30 in modalità Videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fucci Lorenzo	Presente	Sindaco
Cagni Marta	Presente	Consigliere
Rigamonti Andrea	Presente	Consigliere
Seghizzi Elisabetta Daniela	Presente	Consigliere
Rancati Linda Maria	Presente	Consigliere
Cagni Marco Giovanni	Presente	Consigliere
Vassenna Simone	Presente	Consigliere
Cortese Carlo	Presente	Consigliere
Cagni Felice	Presente	Consigliere
Grande Nicoletta Elisa Adele	Presente	Consigliere
Minerva Stefano	Assente	Consigliere
La Valle Claudio Massimo	Presente	Consigliere
Rancati Stefano	Presente	Consigliere

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 **Dott.ssa Saita Maria Valeria Vice-Segretario Comunale,** e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Lorenzo Fucci** nella sua veste di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 IN DATA 4/03/2021.

OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE – LEGGE 160/2019.

Sono presenti n. 12 Consiglieri comunali.

Risulta assente n. 1 Consigliere comunale (Minerva Stefano).

IL SINDACO

Relaziona sull'argomento, evidenzia gli aspetti tecnici e contabili che hanno condotto alla redazione dell'atto e lascia la parola all'Assessore al Bilancio Sig.ra Aldini che relazione come da nota allaga al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e comunica, nel contempo, la presenza del Capo Settore Entrate Rag. Viviana Cerea per eventuali chiarimenti tecnici che si dovessero rendere necessari.

La Consigliera di minoranza Grande interviene per chiedere alcune delucidazioni tecniche.

Prende la parola la **rag.** Cerea per evidenziare che, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e il canone di occupazione del suolo pubblico tosap/cosap denominato «canone unico».

Viene istituito anche il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (definito canone mercatale).

L'obiettivo di raggiungere l'invarianza di gettito deve tener conto anche dalle agevolazioni che si intende inserire nel regolamento.

Il regolamento entra in vigore dal 01/01/2021.

Riprende la parola **il Sindaco** per sottolineare che, è una scelta politica mantenere lo stesso gettito, quindi gli stessi tributi. Sottolinea che alcune tariffe a Liscate non sono mai state applicate per scelte politiche pregresse e poi mantenute anche dai presenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

- massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo

come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento Comunale della Cosap approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/1998 e modificato con delibere di consiglio comunale n. 15 del 24.02.2000, C.C. n. 10 del 18.01.2002, C.C. n. 8 del 06/02/2007 e C.C. n. 42 del 30.11.2010.
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n. 04 del 12/03/2019;
- Delibera di GC n 03 del 25/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP
- Delibera di GC n 04 del 25/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)
- Delibera di G.C n. 72 del 18/10/2011 di modifica ed integrazione al piano generale degli impianti pubblicitari.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche;
- TITOLO II: procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico;
- TITOLO III: procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie;
- TITOLO IV: tariffe canone, riduzioni esenzioni;
- TITOLO V: pubbliche affissioni;
- TITOLO VI: riscossione, accertamento e sanzioni;
- TITOLO VII: particolari tipologie di occupazioni;
- TITOLO VIII: particolari tipologie di esposizione pubblicitarie;
- TITOLO IX: canone mercatale:
- ALLEGATO A: elenco classificazione delle vie;
- ALLEGATO B: elenco classificazione vie categoria speciale.

• ALLEGATO C: piano generale degli impianti.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'Occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in struttura attrezzata.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone

patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate

tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

VISTO il Decreto del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate, ai sensi dell'art. 49,

comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che

trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla

regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTA la comunicazione prot. N. 1198 del 23 febbraio 2021 con la quale il Collegio dei Revisori

comunica che, sulla scorta delle indicazioni Ifel e visto il comma 1 punto 7 art. 239 del Tuel, non

deve essere espresso parere da pare del Collegio dei Revisori relativamente al regolamento canone

unico in quanto trattasi di canone patrimoniale e non tributario;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12 – assenti n. 1 (Minerva Stefano)

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di istituire con decorrenza 01/01/2021 il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- 2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836, composto di n.86 Articoli comprensivo degli allegati A), B) e C);
- 3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
- 4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12 – assenti n. 1 (Minerva Stefano)

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134 -comma IV - del D. Lgs.267/2000.

COMUNE DI LISCATE

Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Verbale del Consiglio Comunale n° 3 del 04-03-2021

IL Sindaço

IL Vice-Segretario Comunale

Lorenzo Fucci

Dott.ssa Saita Maria Valeria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Liscate e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Liscate, lì a

IL Vice-Segretario Comunale

Dott.ssa Saita Maria Valeria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000);

Li, 04-03-2021

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-03-2021 per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Li 04-03-2021

IL Vice-Segretario Comunale

Dott.ssa Saita Maria Valeria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005